



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 giugno 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 21 E 23 GIUGNO

- 1. Irpef: è legittimo che l'esenzione dal reddito imponibile dei canoni di locazione non pagati sia subordinata alla convalida di sfratto per morosità?*
- 2. Stranieri: secondo il Tribunale di Trieste, la morte sopravvenuta del coniuge italiano non può impedire l'acquisizione della cittadinanza*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 21 giugno e nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 14 giugno 2022



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 13 giugno 2022

CAMERA DI CONSIGLIO 23 GIUGNO 2022

CONCORRENZA DEI REDDITI FONDIARI ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE – DEROGA NELL'IPOTESI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE.

Imposte e tasse - Imputazione dei redditi fondiari - Concorrenza, indipendentemente dalla loro percezione, alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili, tra l'altro, a titolo di proprietà, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso - Previsione che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito imponibile - Previsione subordinata alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

(R.O. 148/2021)

La Commissione tributaria provinciale di Firenze solleva questione di costituzionalità dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella versione applicabile *ratione temporis*, vale a dire quella antecedente alla modifica operata dall'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019. Il rimettente dubita della norma nella parte in cui prevede che il reddito dei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione del reddito, subordinava detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il giudice *a quo* sostiene che tale disposizione confliggerebbe con gli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione. Entro tale contesto, la Commissione tributaria assume che la mancanza di capacità contributiva non si concretizzerebbe nel solo caso contemplato dalla norma, ma tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone-reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Secondo tale prospettazione, anche in questi casi il contribuente dovrebbe esser esentato dal corrispondere un'imposta relativa a un reddito non percepito. Ciò, infatti, comporterebbe una violazione del principio della capacità contributiva, essendo chiamato a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della sua capacità contributiva, colui il quale non la possiede per fatto accertato in sede giudiziaria. Peraltro, il rimettente censura la previsione poiché determinerebbe anche una disparità di trattamento nei confronti sia di chi, non percependo alcun reddito, non corrisponde alcunché all'erario, sia più specificamente nei riguardi di chi, pure per motivi diversi dalla morosità del conduttore, non riscuote il canone di locazione.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 26. Imputazione dei redditi fondiari

Testo precedente le modifiche disposte, con l'art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 23 GIUGNO 2022

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO - OMESSA ESCLUSIONE, TRA LE CAUSE OSTATIVE, DELLA MORTE SOPRAVVENUTA DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE

Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Cause ostative all'acquisto della cittadinanza - Omessa esclusione, dal novero delle cause ostative, della morte sopravvenuta del coniuge del richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento.

(R.O. 214/2021)

Il Tribunale ordinario di Trieste solleva, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, e per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza la morte sopravvenuta del coniuge richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento. La disposizione censurata prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Tale previsione, ritiene il giudice rimettente, non può essere interpretata se non nel senso che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il regime matrimoniale deve sussistere al momento del conferimento della cittadinanza. Il rimettente, il quale riferisce che, nel caso di specie, nelle more del procedimento amministrativo instaurato con l'istanza da parte della ricorrente di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, si era verificato il decesso del coniuge dell'istante, pone anzitutto il dubbio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Secondo il rimettente, stante la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

valere dalla ricorrente, emerge un'irragionevole disparità di trattamento tra tale posizione, la quale richiede un preventivo accertamento della pubblica amministrazione, e le posizioni di diritto soggettivo che possono essere fatte valere direttamente in via giurisdizionale, per le quali opera il principio di retroattività degli effetti della pronuncia giurisdizionale al momento della presentazione domanda. In tal modo, sostiene il rimettente, il procedimento amministrativo stesso finirebbe con l'assurgere surrettiziamente a limite all'accertamento giurisdizionale del diritto, in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Inoltre, aggiunge il rimettente, il riconoscimento della posizione giuridica dell'istante, sussistendone i presupposti al momento della domanda, verrebbe pregiudicata dalla durata del procedimento amministrativo, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il quale, evidenzia il rimettente, esige che la durata del procedimento amministrativo non possa andare a discapito della domanda di accertamento del diritto, analogamente a quanto desumibile dai principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Il rimettente conclude denunciando la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza, a fronte della equiparazione, ad opera della norma censurata, nell'ambito dei fatti ostativi all'acquisto della cittadinanza, del decesso del coniuge del richiedente, alle altre situazioni ivi contemplate, riconducibili alla volontà dei coniugi.

Norma censurata

L. 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.